

1

# OSSERVAZIONI

SUL PARERE EMESSO


DALLA FACOLTÀ LEGALE DI PERUGIA

CONTRO

## L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

DI GUSTAVO BONELLI

STUDENTE IN DETTA FACOLTÀ



FIRENZE

TIPOGRAFIA DI LUIGI NICCOLAI

1874.

A faint, stylized illustration of an envelope, showing the flap and a small rectangular area, possibly a stamp or address label.

# LA FACOLTÀ LEGALE

E

## LA PENA DI MORTE (\*)



Costoro vanno ripetendo gli argomenti allegati fin  
„ dal principio dello scorso secolo, quando per  
„ la prima volta sorse il grido contro lo estre-  
„ mo supplizio, e non avvertono essi che han  
„ volto il capo come gl'indovini di Dante,  
„ non avvertono il glorioso cammino che il  
„ mondo ha fatto senza di loro „.

ELLERO — *Per l'aboliz. della pena  
di morte.*

Scrivere al giorno d'oggi dei capitoli sull'abolizione della pena di morte, senza portarvi nuovi lumi e nuove argomentazioni, è cosa sì poco insolita, che, facendolo, mi sembrerebbe di sentirmi cantare nelle orecchie quel detto greco: « buon uomo, porti le civette in Atene? » Comincio adunque dal dichiarare, che io non intendo fare una dissertazione speciale sull'abolizione dell'estremo supplizio, che omai può dirsi col Pierantoni: « l'adempimento di una riforma giunta a maturità, » ma soltanto passare in rassegna, il più brevemente che mi sia dato, con quelle osservazioni che saltano agli occhi di chiunque lo legga spassionatamente e senza preconcette opinioni, l'opuscolo redatto dal prof. Emilio Barbanera dal titolo: *Sulla necessità di conservare nel Codice penale la pena di morte — Parere esternato a maggioranza di voti dalla facoltà di giurisprudenza nella libera Università degli studi di Perugia.*

---

(\*) Con questo titolo furono le presenti Osservazioni pubblicate nella *Provincia*, giornale di Perugia, pel quale furono scritte.



Il Ministro guardasigilli, con sua circolare 24 luglio 1873, proponeva ancora una volta alla discussione degli italiani la questione della pena di morte, e dava così occasione a tener sempre più viva quella tradizione di nobili lotte tramandataci da Beccaria, e continuata dalla eletta schiera dei suoi seguaci, colla quale si tende a inalberare, a dispetto dei nemici del progresso, la bandiera dell'umanità, e a strappare dal Codice la lurida pagina che dà vita al patibolo.

L'Italia — lode al vero — oltre al merito di aver fatto udire dal suo seno il primo grido della rivolta contro la barbarie dei passati secoli, di avere per così dire impegnata la lotta, ha inoltre quello di averla continuata più che dovunque con una costanza e un ardore impareggiabile, e anche con buon successo. L'abolizione del carnefice in una delle sue provincie, gli splendidi risultati delle votazioni parlamentarie sui progetti di legge relativi, l'interesse che v'hanno sempre preso i Ministri di grazia e giustizia dal Pisanelli in giù, i *meetings* abolizionisti, le proteste del Congresso giuridico del 1872, la solennità con cui s'inaugurò il monumento a Beccaria in Milano, infine le energiche rimostranze della gran maggioranza tra gli scrittori e cultori di cose penali, mentre fan viva testimonianza della parte attivissima che ha preso l'Italia in questo importante capo di progresso umanitario, ci sono di arra e di conforto a sperar prossimo il compimento di sì grande riforma.

Proposta la questione al saggio consiglio delle facoltà legali del Regno, queste si pronunziarono quasi unanimi in favore dell'abolizione. Quì a Perugia avvenne disgraziatamente il contrario; e, sebbene chi siede alla cattedra del Diritto penale in questa Università sia del novero di quei ventuno professori, i quali, diceva il Mancini: « dalle cattedre ufficiali di tutte le Università d'Italia denunciano con mirabile accordo alla gioventù l'illegittimità della pena di morte », (e a siffatta dottrina crescono perciò ispirati i giovani della nostra Università), tuttavia la maggioranza della Facoltà, almeno a quanto risulta dall'opuscolo che abbiamo sott'occhio, portante la firma del Preside-Relatore, nonchè del Segretario della facoltà, con data 19 ottobre 1873, si schierava risolutamente nelle file del partito recalcitrante, e con vieti e rancidi argomenti dava ancora un voto di fiducia al carnefice, e ci faceva l'apoteosi del patibolo. — Un mese dopo il profes-



sor Carrara pronunziava, nel suo discorso di prolusione al corso di diritto criminale, le seguenti parole: « tuttavia sorgono attorno all'Italia genti idolatre delle tenebre del passato, che fanno sorda e continua guerra alle conquiste della civiltà e della scienza, ed avverso i nefasti conati di questi tenebrosi v'è bisogno di vigilanti guardiani che si mantengano intrepidi sulla breccia ».

Da tutto l'opuscolo emana una rabbia sì feroce contro gli sciagurati che si macchiarono nel delitto, che chi lo legge aspetta da un momento all'altro di veder riprodotta la massima di De Maistre, che il carnefice è il perno su cui si aggira la società, o quella di Pouyet che il colpevole non deve aver difensori. Ormai un siffatto stile non dovrebbe più tenersi nemmeno dai propugnatori dell'anti-abolizionismo, ed è, io credo, la più splendida prova della loro imminente sconfitta.

Prima di venire all'esposizione degli argomenti contenuti nell'opuscolo mi si permetta un'osservazione che forse non sarà fuor di luogo.

La più fiera e tenace opposizione all'abolizione della pena capitale sapete chi la esercita? La magistratura. E se questa pena seguirà tuttavia a imbrattare per qualche tempo il nostro Codice, ciò sarà semplicemente per l'importanza che si vuol dare al sentenziare di certi togati, i quali, dimenticando che « dovere del partito conservatore, come disse lo Schneider, è di rappresentare non già l'immobilità, ma la stabilità e il progresso, ovunque sieno conseguibili » formano le colonne d'Ercole della scienza, il sasso di Sisifo contro cui urtano e s'infrangono scrittori, pubblicisti, professori e avvocati, veri rappresentanti dell'opinione pubblica, intesa nel suo retto senso. Non è difficile trovar la ragione di questo reluttamento sistematico a tutto ciò che sa di nuovo nelle leggi per parte della magistratura. La ragione si rinviene nella stessa natura umana: l'uomo col lungo trovarsi in una data condizione, in mezzo a un dato stato di cose, finisce coll'*abituarsi*; lo che vuol dire, che quello stato di cose entra a far parte della sua vita normale, e uno stato diverso diviene tosto un'eccezionalità, una condizione che si allontana dal regolare. Col lungo insistere sul *ciò che è*, questo si trasforma per l'uomo in *ciò che deve essere*. E ciò accade nel fisico e nel morale, accade in politica, in religione, e non v'è ragione perchè non debba accadere anche in materia di diritto. Il magistrato che



ha applicato costantemente una data misura legislativa, al primo spuntare d'una innovazione giuridica, si trova per così dire sbilanciato, fuor d'equilibrio, precisamente come quel carcerato di cui ci discorre Sartorio, che nel tornare dopo gran numero d'anni da una fetida prigionia all'aria pura, cadde subito appresso malato. Ora il senso morale si famigliarizza entro un dato elemento, precisamente come fa il senso fisico. Ciò è tanto vero, che la Cassazione di Firenze, l'unica che avesse rotta ogni relazione col carnefice, è stata anche l'unica che si sia mostrata favorevole all'abolizione. E volete una prova dell'attaccamento sistematico e indeclinabile della magistratura a quanto v'ha di presente, di attuale nelle leggi? La rinveniamo, percorrendo la storia di un altro abuso penale che ha tante affinità con quello di cui si discute, la storia della tortura. Quando Maria Teresa, scossa dagli argomenti dei più grandi penalisti, e specialmente del Sonnenfels, divisò abolire quel barbaro supplizio, volle chiedere il parere della magistratura italiana in proposito: e questa rispose con una caldissima difesa della tortura, sentenziando che la sua abolizione avrebbe resi impossibili i processi, e popolato l'impero di delinquenti (ved. Cantù, *Beccaria* e il *Diritto penale*). Starsene adunque al semplice parere della Magistratura, in fatto di riforme giuridiche, è un sistema falso, inconcludente e di più dannoso, perchè non fa che mettere il malumore nella magistratura medesima, e indisporla preventivamente contro le nuove disposizioni: « La magistratura (dice l'Avv. Giuriati) esercitata a giudicare *secundum leges*, non possiede come corpo una speciale attitudine a far Codici nuovi; l'avesse pure, non è prudentissimo cercarne i responsi. Mentre tuttavia sono vive le tradizioni degli antichi governi, i plebisciti di siffatta maniera impegnano soverchiamente l'animo dei magistrati e li predispongono a riguardare più tardi di mal occhio quei principii legislativi a cui, quando furono consultati, si dichiararono avversi ».

Non ho voluto tralasciare questa osservazione, primieramente perchè il Preside della Facoltà legale e relatore dell'opuscolo in parola, è contemporaneamente magistrato venerando e di nota fama, e poi perchè pur troppo ci si fa travedere da lontano lo spauracchio d'un Codice ispirato appunto alle paurose insinuazioni della maggioranza della magistra-



tura, e dove si negherebbe l'intervento con inqualificabile e inaudita ingiustizia al più insigne penalista italiano.

Ed ora chido la digressione, e apro l'opuscolo.

L'avv. De Ribbing svedese, nel chiudere un suo discorso per la *giustizia assoluta* della pena di morte, notò che la parte da lui sostenuta in questa difesa si poteva scambiare per quella dell'avvocato del diavolo (*advocatus diaboli*). Il relatore della Facoltà nel suo opuscolo, rinuncia a questo terribile patronato; si contenta di prender la causa del diavolo come cosa giudicata, e tira avanti. La giustizia assoluta della pena suprema è per lui un fatto incontrastato, indubitabile. Ed ecco come la ragiona.

Egli distingue anzitutto la questione della *legittimità intrinseca*, *assoluta di diritto* (giustizia assoluta) della pena di morte, da quella della sua *legittimità estrinseca*, *relativa di fatto* (necessità, opportunità). E fin qui siamo d'accordo; ma dove comincia a ficcarci le corna il diavolo, a rischio d'incappar nel sofistico, si è allorchè, dopo aver trascritto le parole del quesito ministeriale nel modo seguente: « se si creda  
« ancor necessario di mantenere nella legislazione penale  
« l'estremo supplizio; e se, data l'abolizione di questa pena,  
« non ne verrebbe scosso quel sentimento di sicurezza e di  
« fiducia che è condizione precipua della vita sociale, e ha  
« tanta parte nella prosperità e nello sviluppo economico e  
« morale delle popolazioni » — Il relatore ne cava questa logica deduzione: « Dunque la legittimità intrinseca della  
« pena capitale è ammessa, e il diritto di punire di morte non  
« è più dubbio, fin dal momento che si domanda se sia, o no,  
« necessario il mantenere in vigore lo estremo supplizio » — Una delle due: —

O l'autore dell'opuscolo ha inteso completare il pensiero del Vigliani, ponendo la deduzione della legittimità intrinseca, quale conseguenza implicita del quesito, com'è formulato, sull'opportunità; ed allora rispondo che quand'anche l'interpretazione fosse esatta, sarebbe tuttavia arrischiato, mentre tanti eletti scienziati sostengono la contraria opinione, scagliar là l'espressione: « Il diritto di punire di morte non è più dubbio ». Ma poi è falso che questo sia stato il pensiero dell'on. Guardasigilli, perchè se il relatore ha letto, come non ne dubito, tutta intiera la circolare, v'avrà trovato le parole seguenti: « Sotto l'aspetto del diritto e della giustizia asso-



luta, tale questione è stata colla massima ampiezza trattata e *variamente risolta* dai filosofi e dai giuristi. Ma i soli argomenti della scienza *non bastano* a risolvere praticamente, e a tradurre in precetto legislativo la soluzione del problema..... D' uopo è quindi studiare la questione sotto l'aspetto pratico della convenienza e della opportunità ». Parole che indicano chiaramente che la legittimità intrinseca è senza meno contrastata, non *ammessa, nè fuor di dubbio*.

O l'autore dell'opuscolo ha voluto invece cogliere in fallo il Ministro col seguente raziocinio: — la questione sulla necessità d'una pena importa logicamente ammessa la legittimità intrinseca della medesima; ma voi impiantate appunto la questione di necessità; dunque ammettete la legittimità intrinseca — Ed allora tutto si riduce a vedere se sia proprio vero che non possa darsi *necessità*, chè è quanto dire *legittimità estrinseca*, senza *legittimità intrinseca*.

Non importa premettere che qui non si parla di quella necessità assoluta, ideale, direi quasi fatale, la quale non può mai scompagnarsi dall'idea di giusto assoluto, senza includere contraddizione e disarmonia tra gli ordini dell'universo. A questo senso, che ci condurrebbe all'esagerazione del sistema di Kant e di Hegel, s'oppongono le parole stesse del quesito e quelle della risposta. Si domanda, se vige *tuttora* la necessità della pena suprema, e più particolarmente se vige *nelle speciali condizioni di ciascuna provincia*. E si risponde facendo appello alle *statistiche locali*; si conviene che la stessa pena « possa talvolta per alcune speciali circostanze non essere altrimenti necessaria, in quanto che non vi sia più bisogno di impiegarla » (pag. 18); si sospira infine il *giorno felice* in cui siffatta pena non sia *più* necessaria. Dunque non si parla di necessità assoluta, indeclinabile; si parla di necessità inerente a un dato tempo, a un dato luogo, a date circostanze; si parla cioè di *necessità relativa*. E in questo senso è falso che una cosa ingiusta non possa talora esser necessaria; per ammetterlo converrebbe supporre dei popoli così bene informati all'idea del giusto, da ritenerli giunti all'apice del progresso morale. La lunga vita che ebbero la schiavitù e la tortura in seno a popoli sapienti e civili ci prova a esuberanza che non sempre siffatta idea della giustizia assoluta è quella a cui s'informano lo spirito dei popoli e le leggi. Ragioni di opportunità, di necessità cioè relativa al grado di



civiltà, ai costumi, alle opinioni, ai bisogni di un paese possono rendere estrinsecamente legittimo un atto, senza che perciò acquisti nulla la sua posizione di fronte al giusto e al legittimo assoluto. Se ciò non si ammette, come spiegare l'influenza riformatrice esercitata continuamente dalla scienza sulle leggi positive? Le leggi *vogliono l'OPPORTUNO*, la scienza, la filosofia, la critica *additano il GIUSTO*. Il progresso consiste appunto nel ravvicinare grado a grado questi due termini fino a confonderli insieme. Ma finchè non saremo giunti all'ultimo piuolo di questa scala, che è il progresso, si potrà sempre domandare se una data istituzione, astrattamente ingiusta, sia più necessaria in concreto; e quando la statistica e le scienze pratiche rispondono di no, la legge non deve esitare a salire il gradino che l'avvicina alla sommità della scala. » Il perfetto ideale della verità e della scienza (dice il Mancini) è un archetipo lontano; il dovere degli uomini, la missione dei legislatori è quella di avvicinarsi gradatamente quanto più si possa al medesimo; ogni progresso in questo lungo e spinoso sentiero debbe pur sempre essere salutato dall'umanità come un beneficio ».

Ecco perchè trovo sofistica l'argomentazione del relatore, quando dice che il solo questionare se la pena di morte sia, o no, necessaria include la legittimità intrinseca della pena medesima. Io ritengo invece che la pena di morte, sempre ingiusta, assolutamente parlando (lo che non accade qui dimostrare), « in tanto solo sia *giusta*, per adoprare le parole del Pisanelli, in quanto sia dimostrata *necessaria* ». (*Relaz. sul prog. del nuovo Cod. penale 1865*).

Dico *necessaria*, non *utile*, perchè a giustificare la pena di morte non giova punto la sua pretesa utilità quand'anco fosse dimostrata. Ed è nel campo della utilità che ora ci trascina l'autor dell'opuscolo.

Prendiamo atto intanto d'una confessione che troviamo a pag. 6, colla quale ci si avverte che: « la Facoltà legale non ha sott'occhio documenti certi e autentici che pongano in essere fatti speciali e determinati »; confessione, che se da un lato ci impedisce di fare i nostri complimenti alla Facoltà, ci spiega però dall'altro come essa sia venuta a certe conclusioni poco esatte nello svolgere i suoi argomenti.

Il relatore ripete l'*utilità* della pena di morte, dalla sua forza *intimidatrice*, e dalla sua efficacia *esemplare*; utile come



controspinta all'impulso criminoso nel delinquente, utile come incutente il massimo terrore nel popolo. Sono i soliti argomenti su cui s'è tanto parlato, che altro non resta fuorchè tornar sopra alle cose dette. E quindi ci si ripete ancora una volta, che la vita è *il massimo dei beni sensibili*, e che nulla perciò quanto il pensiero della sua perdita spaventa il colpevole, e nulla produce un sì salutare terrore quanto l'assistere a delle esecuzioni capitali.

Io non mi fermo qui a dimostrare che la vita, anzichè il primo dei beni sensibili, è piuttosto la condizione dei beni medesimi, *il substratum* a cui quei beni aderiscono, che se la società può modificare per la sua sicurezza i beni dell'uomo, non può però distruggere radicalmente la loro possibilità. Ciò sarebbe un ritorno alla questione della legittimità intrinseca della pena, questione che ci siamo proposti di lasciare integra.

Prendiamo adunque la vita come un bene, e vediamo a che si riduca la vantata efficacia intimidatrice ed esemplare della pena di morte. Per ottenere una risposta soddisfacente a un tal quesito bisogna interrogare la ragione, ed esaminare i fatti. Troveremo i seguenti risultati che portano ad una conclusione ben diversa da quella del redattore dell'opuscolo.

1. La ragione ci dice che non è la *gravità*, ma la *certezza* d'una pena che la rende efficace, come ben dimostra il Beccaria, e come consentono tutti i criminalisti. Ora la pena di morte deve essere ed è *incerta* in riguardo appunto alla ripugnanza che si desta negli animi di coloro che devono applicarla, o al timore degli inconvenienti che nascono dalla sua applicazione, e specialmente dalla sua irreparabilità; tanto che ben può dirsi col Rolin che « la rete della Giustizia ha delle maglie così larghe quando trattasi di applicar la pena di morte, che bisogna dire ben disgraziato quell'autore di un delitto capitale che non sfugge ad ogni repressione ». Incertezza abbiamo sulla scoperta del delitto, incertezza sulla condanna, incertezza sulla esecuzione. E difatti:

a) La scoperta del delitto è tanto più incerta, perchè, stante la gravità della pena che lo minaccia, il colpevole ricorrerà a qualunque altra violazione di legge per procacciarsi l'impunità (V. Rolin, *La pena di morte*, pag. 60);

b) Una volta scoperto il delitto, ed entrato nella sfera giudiziaria, la condanna capitale trova ostacoli d'ogni gene-



re, come attesta il Clay, nei giudici, giurati, difensori, testimoni e accusatori. I testimoni depongono colla massima riserva, e ricorrono al così detto *pio spergiuro* (V. Mittermaier, *La pena di morte*, cap. 9). Si cita il fatto di quel medico napoletano che, rimproverato dal presidente perchè aveva affermato, contrariamente al vero, la gravidanza della duchessa di S. Felice condannata a morte, rispose che, trattandosi di liberare alcuno da una morte prossima, avrebbe affermato anche la gravidanza d'un uomo. I giurati esitano ad ammettere la colpeabilità, fanno scialacquo di scusanti, e in caso disperato si ricoverano nella loro panacea, le *attenuanti*, deplorabile ripiego inventato in Francia, che riduce a un giuoco di sorte la condanna capitale (V. Carrara);

c) Nè basta, finite di percorrere le lunghe vie giudiziarie, resta ancora un asilo al condannato. C'è la *grazia*; diritto di cui s'abusa ogni dì più in tutti gli stati civili in cui è rimasta la pena di morte. In sette anni abbiamo avuto in Italia 11 esecuzioni su 173 condanne (V. Nocito sul *Sistema delle grazie applicate alle condanne capitali*). Ed è curioso il calcolo fatto nel Belgio, riportato dal Mancini nel suo discorso al Congresso giuridico, dal quale si viene a conoscere che mentre l'autore d'un reato capitale scoperto, convinto e condannato ha tuttavia una sola probabilità su 35 di morire, un lavorante alle miniere di carbon fossile ne ha una su 18 (pag. 611); strana combinazione che fa vedere quanto poco l'idea del patibolo dovrebbe spaventare il colpevole, se veramente chi commette un delitto pensasse alla pena che dovrà subire. Eppure il diritto di grazia è riconosciuto, ammesso, ed esercitato a profusione presso tutti i popoli. Che significa mai ciò? « L'uso senza misura delle grazie (così conclude il professor Nocito), il bisogno che se ne sente, la gioia colla quale le medesime si danno e si accolgono e sono accette al popolo, dimostrano chiaramente il bisogno che questo provvedimento di grazia si converta in legge generale di giustizia ».

2. La storia ci insegna che il concetto della intimidazione penale è il concetto dei popoli barbari e primitivi che, inetti ad apprezzare la natura morale dell'uomo, tutto riferiscono ai sensi, e tendono a render la pena più materialmente orribile che si può, adottando in conseguenza i modi più atroci d'esecuzione e più idonei a colpire i sensi (Ved.



Mittermaier, cap. 1). A misura che progredisce la civiltà, siffatte pene vengono man mano perdendo naturalmente il loro corteggio di tormenti e di supplizi. Ogni grado di prevalenza che l'elemento morale acquista sul materiale segna un grado d'influenza che vengono perdendo le pene materiali sulla criminalità d' un paese, e perciò la loro graduale decadenza. Del resto è col concetto della intimidazione che si difendeva la tortura, e che si potrebbe tuttora difendere tutta quella lunga e sozza schiera di pene direttamente afflittive che hanno per tanto tempo figurato nelle leggi dei popoli. L'integrità delle membra, per esempio, è pur essa *un bene sensibile*, e non vedo come si potrebbe sostenere che l'idea di aver le membra mozze non sia un' idea per sua natura ripugnante, spaventevole, che desti istintivo ribrezzo in chiunque. Noi concediamo al relatore che gl' Italiani non sieno *divenuti un popolo eccezionale, e che la natura non abbia derogato alle sue leggi per porre in essi un nuovo modo di essere o di sentire*. Conceda egli a noi altrettanto, e noi lo condurremo — bon gré, mal gré — ad ammettere che è stato un vero assurdo abolire la mutilazione, che in grazia dell'efficacia terrificante che doveva esercitare sugli animi dei cittadini potea riuscire salutarissima, e *d'una reale e decisiva utilità nell'ordine sociale*.

È poi strano in verità che si venga a sostenere la pena di morte col concetto dell'*intimidazione*, oggi, che la pena medesima tende a perder di giorno in giorno questa sua qualità. Dacchè la pena di morte è voluta a motivo della sua virtù intimidatrice, non si comprende davvero perchè essa non debba venire esercitata con tutti gli strazi e le sevizie immaginabili; almeno anche gli sprezzatori della morte comincerebbero a metter la testa a partito. Le antiche leggi erano più logiche in questo; partivano dal concetto dell'intimidazione, ma non si fermavano mica a discuter coi medici qual modo d'esecuzione fosse *più sollecito e meno doloroso*.

3. La statistica ci mostra che mentre quest' opera di distruzione, che è la pena di morte, per tanti secoli applicata, non ha mai sortito verun effetto sulla media dei reati (V. ricerche statistiche di Quetelet); d'altronde la sua abolizione non ha mai fatto sorgere giusti lamenti, nè aumentato il numero dei reati medesimi; nè io credo possa esservi prova più concludente di questa della sua completa inefficacia e inutilità. Ma su ciò torneremo in seguito, parlando della *necessità*



della pena di morte, giacchè è là che se ne occupa l'autore dell'opuscolo, che noi dobbiam seguitare. Qui intanto non possiamo a meno di osservare che ci ha colpito l'ingenuità con cui egli cita l'esempio della Sabina, assegnando per ragione dei frequenti omicidi, che con tanta facilità vi accadono, la rarità delle esecuzioni capitali; come se la natura di quei popoli da un canto, il loro grado di civiltà e la loro educazione dall'altro non avessero nulla che fare in proposito. È forse il numero delle esecuzioni capitali che fa risultare nella statistica un reato di sangue sopra 500,000 abitanti nella provincia di Lucca, e uno sopra 17,220 in Sardegna? (V. allegato Statistico al Rapp. della Commiss. sul Prog. del Cod. penale 1869).

4. L'esperienza infine ci porge altri argomenti dell'inefficacia della pena suprema, additando gli effetti che produce sugli astanti una esecuzione di sangue.

Alla efficacia *esemplare* della pena di morte s'oppone anzitutto il fatto, che chi commette delitti atroci ha il più di sovente assistito ad esecuzioni capitali. Narra il Roberts, elemosiniere delle prigioni di Bristol, che su 176 condannati da lui assistiti, 161 dichiararono aver veduto esecuzioni capitali. (Mittermaier cap. 11), e consimile dichiarazione venne fatta da moltissimi altri sacerdoti e cappellani; che anzi molti dei condannati avrebbero perfino avidamente ricercato lo spettacolo d'una esecuzione. « In Inghilterra, dice Mittermaier, ben rade volte avviene che durante un'esecuzione capitale non accadano furti (cap. 10). Questi fatti, secondo il relatore, non provano se non l'incorreggibilità di certi scellerati », per i quali non giova nemmeno la esemplarità della pena. Lasciamo andare che, dopo le dichiarazioni di espertissimi direttori di carceri, non è più permesso dubitare della correggibilità di qualunque delinquente (V. Mittermaier cap. 12), nè pronunziar sul capo di chicchessia la sentenza d'inemendabilità. Ma posto che sia così grande, come lo vediamo, il numero degli scellerati cui non giova l'esemplarità della pena suprema, e ammesso che l'uomo onesto non abbia d'uopo di veder teste mozze per astenersi dal misfare, per chi, diciamo noi, per chi mai sarà essa pena efficace? Si risponde: per tutti coloro che senza di essa si sarebbero resi colpevoli. Ma come provare che ve ne siano veramente di questo numero, una volta che le statistiche non segnano mai un aumento di rea-



ti, nei paesi ove s'abolisce la pena di morte, e una volta che molti colpevoli di quei paesi stessi ignoravano perfino il fatto dell'abolizione? (V. Mitterm. cap. 16). Nè giova dire che con tale argomento si potrebbero chiamare inutili tutte le altre pene. No; nessuno nega l'efficacia preventiva della pena in generale; noi cerchiamo d'abbattere l'efficacia speciale della pena di morte. Quando uno stesso scopo si può ottenere con due diverse pene, è ovvio che si debba sceglier quella che presenta meno inconvenienti, e che stia più in armonia colle leggi della giustizia e dell'umanità.

In secondo luogo s'oppono all'efficacia *esemplare* della pena di morte l'altro fatto, che la folla che trae ad una esecuzione è mossa principalmente da curiosità stupida e insensata. « Ciò dimostra — dice il relatore — non la immoralità della pena di morte, ma la immoralità d'una popolazione che, male istruita e peggio educata, usurpa il titolo di gente *civilizzata senza esserlo*, fin dal momento che toglie a materia di trastullo un atto che la legge impiega pel santissimo scopo di intimidire le altrui malvagie volontà ». Rispondiamo che non sappiamo davvero se sia più immorale chi corre per curiosità ad uno spettacolo, o la legge che l'offre, e che, accettata pure la conclusione del relatore, la legge può avere tutti i santissimi scopi immaginabili; quando il fatto prova che non li raggiunge, essa dovrebbe desistere dall'impiegare un mezzo che d'altronde ha per natura sua tanti e sì gravi inconvenienti.

Nè si può dire che se il popolo accorre per semplice curiosità ad una esecuzione capitale, mostri poi nell'assistervi quel santo orrore verso il condannato, e quindi verso il delitto, che forma lo scopo della legge. L'impressione che risente allora il popolo varia secondo il contegno del condannato, ma giammai si trova essere quale se la figura la legge. Il condannato in quel momento non fa orrore (se v'ha taluno che faccia orrore in tale occasione è invece l'esecutore della condanna), ma secondochè si mostri pentito e addolorato, oppure indomito e insolente, o desta la compassione, è il pensiero che piuttosto avrebbe dovuto proporsi la sua morale correzione, oppure suscita il dubbio che lo Stato abbia un tale diritto su di un uomo della cui educazione si è così poco curato (Mitterm. cap. 10).

Siamo felici tuttavia d'apprendere che tutto ciò è l'effetto di poca *civilizzazione*, e che la civiltà c'insegnerà perciò un



modo diverso di assistere a cosiffatti spettacoli. Certo col progresso giungeremo anche a farci un alto concetto della nobile carica di carnefice, e vinceremo il ribrezzo che ora si desta ovunque al suo apparire. E noi poveri illusi che sognavamo l'abolizione come un portato del progresso, della civiltà! Altro che abolizione! Viva i beati tempi del *dominio Napoleonico*! Quello sì era un *Governo che non celiava*; e allora davvero a forza di vedere cadaveri boccheggianti e membra squartate ciascuno *credeva meglio di vivere da galantuomo, anzichè seguire l'esempio dei malfattori giustiziati*. E il relatore rammenta bene i miracolosi effetti che produceva durante la sua fanciullezza *il non raro spettacolo* di tali esecuzioni. Bastava nominar la forza e il carnefice perchè come per incanto tornasse la calma fra' rissosi. Doveva essere un che di simile alla famosa *febbre di Saint-Vallier*, malattia della paura pel patibolo, famigliare in Francia quando nella sola Parigi sorgevano una quindicina di patiboli (V. Victor Hugo). In verità noi invidiamo la sorte di chi si è trovato a nascere in così bei tempi, ma per carità che non si vengano ad evocar per noi. Anche noi vedemmo correre il sangue da fanciulli, ma quello era sangue di prodi versato per ricomperar la patria dai nemici, non sangue di assassini gocciato a piè del patibolo. Quello è sangue che fortifica e rende liberi, questo è sangue che demoralizza e rende schiavi; che « dove è terra di carnefici, ivi è terra di tiranni » — (Ellero).

Ho detto che la vista del sangue demoralizza il popolo; e non è questo un *gratuito supposto*, come vorrebbe farci credere il signor relatore: è un fatto constatato storicamente e sperimentalmente. E se invece di aspettare gli *attestati delle Giunte municipali*, che non si sa come c'entrano, se non è per occasionare un *mot d'esprit* del signor relatore, questi si fosse curato d'aver sottocchio qualche documento o qualche dato statistico, forse la sua conclusione sarebbe stata ben diversamente formulata. Egli si sarebbe persuaso che dove la società comanda l'omicidio, l'individuo ci si familiarizza, che il brigantaggio prende più forza intorno al patibolo, che il germe dei Settembristi e degli scorticatori e bevitori di sangue della rivoluzione francese fu seminato appunto col numero sterminato d'infelici appiccati, arrotati, scorticati e squartati dal feroce governo dei Reali di Francia, che le orgie scandalose e le baccanti riunite attorno al paleo di Troppmann furono il



prodromo delle petroliere (Carrara, *n. 1, all'op. di Rolin, pag. 64*). Egli avrebbe veduto le scene orribili che si commisero in Inghilterra in occasione del supplizio di Müller, le nefandità commesse a Dublino durante l'esecuzione dei Feniani, ed altri moltissimi di siffatti esempi che qui sarebbe lungo enumerare (Ved. Hetzel, *la Pena di morte*). Avrebbe veduto comè il procurator Tartaglia, avendo ordinato a parecchi agenti di polizia di mischiarsi al popolo per sentire le impressioni di una esecuzione capitale in Napoli nel 1843, ne ebbe per rapporto, che si erano rivelati tra il popolo i più feroci sentimenti (Mittermaier, *n. 15, al cap. 10*), e che simili e più stringenti risultati sortirono le indagini fatte fare in proposito dall'illustre Béranger, Presidente della Cassazione francese, e da Andrew, Presidente del Massachusset. Avrebbe veduto che le carneficine austriache moltiplicarono le orde assassine che infestavano Bologna prima del 1859, e che la storia non rammenta un'età più infesta da parricidi, di quella romana in cui tal delitto punivasi con quel certo sacco con entro un cane, una scimmia, un gallo e una vipera (Ved. Seneca). Avrebbe infine ammesso, che i tempi di maggiore attività del carnefice sono quelli in cui le leggi son più sanguinarie, e i governi più feroci quelli che ci offrono i più terribili esempi delle umane scelleratezze, imperocchè « è assurdo — diremo col professor pisano — pretendere che s'inculchi il precetto di non uccidere con lo uccidere a sangue freddo un nemico reso impotente a nuocere ». E, per ciò che riguarda più strettamente la nostra provincia, ci riportiamo alle parole del procuratore Del Vecchio, che troviamo nel suo discorso inaugurale letto il novembre 1863 in Perugia: « Non sono (ei dice) così frequenti gli assassinii ed i furti violenti, dopo che la pontificia legislazione tanto prodiga, anche pei furti, della pena di morte, è stata sostituita da altra legge che fra le sue sanzioni novera appena 20 casi di morte ». E l'anno appresso l'egregio procuratore Bartoli soggiungeva: « Qui, come in ogni altra provincia d'Italia, l'azione delle nuove leggi ha prodotto un sensibile miglioramento morale in ogni classe di persone ».

L'autore dell'opuscolo si ferma un pezzo a dimostrare, che la pena di morte è cosa che fa paura, e non un *giuocarello da pupazzi*, e si compiace tutto a descriverci la scena di una lotta terribile avvenuta tra un tal Bianco e il carnefice al pa-



tibolo. « Questa belva sanguinaria (scrive l'autore dell'opuscolo) non voleva morire » (Oh guardate caparbietà! non s'era voluta ancora persuadere che la sua vita non apparteneva più a lei dal momento che la società se ne era impadronita e aveva girata la cambiale al carnefice!). « L'eccesso dello spavento la portava all'eccesso della ferocia ». (Lo spavento porta dunque con sè la ferocia; è una confessione preziosa, fatta da chi sostiene la pena di morte come la più terrificata). « Anche la società fu feroce perchè fu paurosa (ciò ha che fare coll'origine della pena di morte). « E ci volle da circa un quarto d'ora perchè alla fine si spegnesse una vita che avea dato la morte a tanti e tanti infelici ». Ho riportato questo piccolo brano dell'opuscolo, come saggio dello spirito a cui esso è informato, e per giustificare in qualche modo le asserzioni fatte più sopra quando dissi che ci si sentia De Maistre lontano un miglio.

Del resto, se il professore relatore avesse voluto anche meglio dimostrare l'orrore per la morte, avrebbe avuto esempi anche più brillanti da scegliere; per esempio, la lotta del Montchamont a Ginevra, che durò un'ora, e per cui si dovè chiamare un altro carnefice, o quella del Misemdoeber in Monaco, in cui il carnefice colpì sei volte la vittima, o quella d'un'ora e mezza in Appenzell tra una donna e il carnefice, o l'esecuzione avvenuta nel 1869 a Termini, in cui il carnefice dovè finire la vittima a furia di pugnalate, e altri infiniti sullo stesso genere: sarebbero stati fattarelli d'un effetto maraviglioso. Ma veniamo a cavarne le conseguenze: crede forse l'autore dell'opuscolo, che siffatti spettacoli facciano restare edificato il pubblico? crede egli che la commozione, che spontanea sorge nel cuore di ognuno, esprima avversione verso il punito, o verso il punitore? e soprattutto, crede egli che chiamare il popolo a subire siffatti strazi, sia avvicinarlo, o allontanarlo dal sentimento della moralità?

È rimarchevole poi che quelli che meno sono affetti da questo terrore (tutt'altro che salutare), sono coloro che più ne avrebbero bisogno, e per i quali la legge compie l'atroce olocausto. Il professore relatore insiste molto sull'argomento che nulla ripugna tanto alla natura umana, quanto il pensiero della morte; e nessuno glie lo contrasta. Solo (ed egli stesso lo ammette) vi sono delle eccezioni; ma il curioso si è, che le eccezioni si trovano precisamente in quella classe



di persone ove sarebbe mestieri s' avverasse la regola ; lo che si spiega facilmente, quando si rifletta che la pena di morte è riserbata ai grandi delinquenti, alla « aristocrazia degli scellerati » per adoperare la felice frase del Mancini, alle anime incallite nel delitto e famigliarizzate nel sangue. Ora di costoro la maggioranza sprezza il patibolo, e non ne prende che maggior audacia per misfare. E non sono *pochi e staccati fattarelli* che appoggiano questo razionale argomento; è l'esperienza: e su ciò cedo la parola a tale ben più competente di noi in proposito, al Nestore dei carnefici italiani, il Pantoni. Costui assevera, che su diverse centinaia di delinquenti da lui giustiziati, i più morirono *spensierati, rabbiosi, o impenitenti* (Ved. Giuriati, *Caratteri della pena di morte*).

Per ultimo, succede del carattere dell'esemplarità ciò che succede di quello dell'intimidazione, vale a dire che esso tende ogni dì più a scomparire dalla pena di morte. E di vero, se la pena di morte deve la sua efficacia all'esemplarità, perchè non la si eseguisce in pieno giorno, *coram populo*, e sulle piazze più frequentate della città? perchè pare che abbia vergogna della luce del sole, e vuole esser coperta dal mistero delle tenebre, quando appena cominciano a diradare? perchè si cercano tutti i mezzi per allontanare il popolo da quel sanguinoso spettacolo? « La pena di morte — dice Victor Hugo — la quale 300 anni fa ingombrava la Grève, i Mercati, la Piazza Dauphine, la Croix-Du-Trahoir, il Marché-aux-Porceaux e quegli odiosi Montfauçon, la barriera dei Sargentini, la Place aux Chats, la Porta Saint-Denis, Chempeaux, la Porta Baudets, la Porta S. Giacomo . . . . . ora cacciata dappertutto, è confinata in un disonorato cantuccio della Grève, con una meschina ghigliottina furtiva, inquieta, vergognosa, la quale pare sempre che tema di esser còlta in flagrante delitto, tanto scomparire in fretta dopo fatto il suo colpo ».

Ma v'è di più: essa tende persino a perdere ogni traccia di pubblicità, e sorgono numerosi nel seno stesso dei conservatori i partigiani della *esecuzione segreta*. E lo stesso autore dell'opuscolo ci concede di ricorrere a questo sistema, piuttostochè « appigliarsi al solito disperato rimedio di abolire la pena di morte ». Non s'accorgono i conservatori che questo è uno dei soliti mezzi termini a cui si ricorre quando si riconoscono i difetti d'una istituzione, a cui d'altronde si è per abitudine e per sistema affezionati; mezzo termine pieno esso



stesso d'inconvenienti e insufficientissimo a riparare quei dell'esecuzione pubblica, come ben dimostra Mittermaier (*cap.* 17). « Le occulte morti — disse Mario Pagano — fanno fremere la natura ». Esse difatti riportano col pensiero alla giustizia veneta e inquisitoria, quando i cittadini sparivano senza sapere come nè perchè, ed è contraria all'indole della giustizia moderna che tutto opera in piena luce e alla presenza del popolo (Ved. *Relazione* del senatore De Foresta al Senato, 1865). Ora che altro prova la tendenza delle legislazioni a render privata da pubblica l'esecuzione capitale, se non la ripugnanza che legislatori e cittadini hanno contro questo rimasuglio delle età barbare, e l'imbarazzo in cui si trovano per non voler ritrattare solennemente l'errore di tanti secoli?

Terminata la questione sulla *utilità*, e prima di passare a quella sulla *necessità*, l'autore dell'opuscolo accenna di volo a due caratteri relativi alla legittimità intrinseca della pena di morte, quali sono la *irreparabilità* e la *inemendabilità del reo*. Secondo me, fa bene a non fermarvisi troppo, perchè son tasti che non vanno assolutamente toccati dai sostenitori del patibolo. È inutile star qui a ripetere col Bentham che « noi giudichiamo come esseri fallibili, e puniamo come esseri infallibili »; nè val la pena di confutare oggimai la massima di De Maistre, per cui « la uccisione d'un innocente è un infortunio come tutti gli altri ». Su questo gravissimo lato della questione, credo possa dirsi chiusa la discussione. In ordine poi all'emenda, non mi pare da prendersi in seria considerazione l'obiezione del professor relatore, che, cioè, allora « altrettanto illegittima è la pena dei lavori forzati a vita, poichè non saprebbesi, a dir vero, che cosa abbia che fare la rigenerazione dell'animo con un malvagio che non deve mai più tornare in società ». Lasciando stare che non è buon metodo quello di giustificare una pena con un'altra, o meglio con i vizi d'un'altra, a noi sembra che quella frase puzzi un pochino di materialismo, perchè anche il malvagio che non deve tornar mai più in società ha un'anima emendabile, e con essa il diritto di emendarla. Se nella pena dei lavori forzati a vita è tolta qualunque efficacia alla emenda del reo, ciò è perchè essa è da noi, almeno per ora, male organizzata. Si studino — e su questo il progetto del nuovo Codice penale ci dà luogo a spezzare delle buone riforme — si studino i diversi sistemi penitenziari, in specie americani e irlandesi, e si vedrà come debba



tenersi conto in una pena della umana correggibilità. Si vedrà come la società possa trarre utilità effettiva e reale da coloro stessi che l'aveano offesa, mentre (come dicea Voltaire) *un pendu n'est bon à rien*; si vedrà come non debba disperarsi dell'emenda di nessun colpevole; si vedrà infine quante volte la colpa sia stata l'anello di congiunzione tra un passato oscuro e vergognoso e un avvenire lucido e atto a risarcirlo.

Eccoci finalmente alla parte sostanziale del quesito, alla tesi cioè della *necessità*. Ripetiamo ancora una volta che quand'anco fosse dimostrata l'*utilità* dell'estremo supplizio (che non è), ciò non basterebbe ancora a giustificare una pena come questa, della quale (dice Pellegrino Rossi) « non si può far uso se non in caso di *vera necessità* ». Al contrario, noi potremmo dire che dimostrata l'inutilità, l'inefficacia d'una pena, la non necessità v'è implicitamente inclusa. Ci siamo tuttavia riserbati all'ultimo di seguire il relatore dell'opuscolo in una indagine che è forse la più interessante di tutte, quella diretta a conoscere, colla guida delle penali statistiche, l'influenza della pena di morte sulla media dei reati.

Conveniamo anzitutto perfettamente col sig. Relatore che la compilazione di siffatte statistiche lascia molto a desiderare in Italia. E aggiungiamo che non solo la mancanza o l'imperfezione dei dati numerici osta alla esattezza delle compilazioni statistiche, ma inoltre il poco conto che si fa di tutti i fatti che hanno relazione colla produzione dei reati diminuisce di molto il valore delle medesime, perchè se ne possano dedurre delle precise conseguenze. Non basta, per esempio, riportare le cifre dei reati commessi in due provincie, e delle esecuzioni che hanno avuto luogo in entrambe, per dedurne che l'esecuzione abbia giovato o pregiudicato a una di esse; conviene tener calcolo di tutte le concause che, oltre l'esecuzione, influiscono sul numero dei reati in ciascuna delle due provincie, e così dell'indole degli abitanti, del loro grado di civiltà, del loro passato, delle circostanze speciali di fatto a cui sono soggette, e via discorrendo; senza di che la statistica ci conduce a risultati fallacissimi.

Un'indagine statistica però che basta da sè sola a portarci a qualche deduzione precisa, si è quella di vedere se, tolta una data istituzione, il numero dei fatti, ad impedire i quali l'istituzione medesima era diretta, soffra variazione alcuna. Se quel numero aumenta, ciò prova quanto meno l'utilità di



quella istituzione e la sua efficacia repressiva ; se diminuisce o resta in media invariabile, bisognerà concludere legittimamente per la non necessità della istituzione medesima. « Non può dirsi necessario, dice il Mancini, un mezzo, tolto il quale, non si avverte alcun sensibile cangiamento nelle condizioni della sicurezza sociale, rispetto a quell'ordine di offese alla cui repressione il mezzo stesso applicavasi ». Evidentemente, adunque, il risultato di questa indagine statistica deve esser decisivo nella questione.

Noi ci dispensiamo per brevità dal parlare degli effetti delle *abolizioni parziali*, vale a dire delle variazioni che ha subito il numero dei reati colla *riduzione* dei casi di applicazione della pena suprema, come pure degli effetti delle *abolizioni di fatto*, della inapplicazione cioè quasi abituale e costante in certi luoghi della pena medesima. Con ciò non intendiamo però convenire col sig. relatore, che il trarre dal non avvenuto aumento di reati in questi due casi la conseguenza delle non necessità della pena di morte sia *un argomentare ad imparia e un trarre una identità di conseguenza da due specie di fatto totalmente diverse*; imperocchè non sappiamo concepire nè una pena, che, mentre è inutile pel furto, sia necessaria per l'omicidio, nè una pena *esemplare* che non applicata produca lo stesso effetto che applicata.

Ma prescindiamo da ciò, e riserbiamoci all'indagine sovra esposta, tanto più che il relatore ritiene che, più o meno estesa nel Codice, più o meno applicata in fatto, finchè la pena di morte esiste, « ciò basta per spiegare il come è che, se non si è avuta una diminuzione nei reati, se ne è per lo meno impedito l'aumento — « Ma (dimanda egli) ove fosse abolita del tutto, si proseguirebbe ad aver la medesima cifra di prima, o se ne avrebbe una maggiore? » È strano che il relatore, mentre ammette che solo questa è la *vera ricerca* che può sciogliere il nodo, soggiunge poi subito che essa non può farsi perchè la pena di morte a buon conto esiste, e non potrà mai farsi, giacchè poco appresso ci nega il diritto di abolir la pena di morte anche in via d'esperimento, temendo che ciò vada « a danno della vita e della proprietà di tanti poveri cittadini, che non avean d'altronde alcun obbligo di sacrificare sè stessi per godere un giorno lo sperato *filosofico vanto* di aver mostrato col fatto che la pena di morte non è altrimenti vero che sia necessaria « — come se si trattasse della



dimostrazione d'una tesi astratta di filosofia, e come se fosse giusto uccidere degli esseri in contemplazione della eventualità della morte di altri, ossia fare effettivamente una ingiustizia (che a ciò si riduce la pena di morte prima che sia provata la sua necessità) in vista della possibilità che accada una ingiustizia. Del resto il relatore si mette così in una posizione assai favorevole davvero. Egli si chiude nel seguente circolo vizioso: « non si deve abolire la pena di morte, perchè non è provato che non sia necessaria; non si deve provare che non è necessaria, perchè non si deve abolire ». Egli in sostanza ci dice: non avete che un modo di provarci che voi avete ragione; — ma questo modo non vi si può, nè vi si deve concedere, perchè non avete ragione; — dunque avete torto. — Il professore può star sicuro che di tal guisa avrà sempre ragione lui.

D'altronde poi è regola di logica elementare, che ove l'esperimento sia impossibile, l'induzione si fondi sull'*osservazione*, questa essendo la vera base del sistema induttivo. Ora perchè non si deve far nessun conto dell'esempio di quegli Stati, in cui l'esecuzione completa e totale è sancita dalle leggi? Eppure la pena di morte abolita in Portogallo nel 1866, con una splendidissima votazione, in considerazione appunto della sua non necessità dimostrata nel lasso di 27 anni in cui era abolita di fatto, non ha ancora fatto sorgere (come attesta il Lucas) una voce di protesta o di biasimo. Abolita in quattro cantoni della Svizzera, offre campo agli abolizionisti degli altri cantoni di provar con ciò l'inefficacia del patibolo. Abolita in varii Stati della Germania, fu solo il ferro prussiano e la pressione esercitata dal Bismarch all'Assemblea federale che rovesciò con dolore dei popoli quelle conquiste della civiltà: nell'Oldemburgo (dove è tuttora abolita) essendovi stato chi domandò il ripristinamento, la magistratura stessa e le pubbliche autorità risposero concordemente che non sapeano vederne la necessità (vedi Pierantoni, *Movimento storico delle legislazioni sull'abolizione*). Abolita in tre repubbliche degli Stati-Uniti, le statistiche ufficiali provano come in più di 20 anni non siasi in esse verificato aumento di reati. Abolita in Rumenia, nel Messico e in Haïti, paesi certo un po' meno civili d'Italia, l'abolizione non è riuscita men vantaggiosa. Infine non abbiám che a volger l'occhio a pochi passi da noi; troviamo una provincia che ha consacrato per ben tre volte nel-



le leggi il principio della abolizione ; è la Toscana. La prima volta furono le rivoluzioni politiche che rovesciarono, appena sorto, l'edifizio del granduca Leopoldo; la seconda volta fu l'influenza straniera che determinò nel 1852 un novello ripristinamento; oggi si vorrebbe per la terza volta imporre il sacrificio delle sue conquiste ad una provincia generosa, che invano si sforza di tener alta la fiaccola della civiltà. Ma il decreto aulico, opera dello stesso autore del primo ripristinamento, è là ad attestare che le cause del medesimo furono tutt'altro che l'aumentato numero dei reati, e le statistiche porgono la medesima testimonianza per le epoche successive, dimostrando come la media dei reati capitali dal 1847 ai di nostri (che comprende anche il periodo del ripristinamento, cioè dal 1852 al 1859) è stata invariabilmente di 4 ogni anno, la cifra più rassicurante fra tutte le medie delle statistiche italiane. E si noti che la Toscana è nel bel mezzo dell'Italia, confinante perciò con molte altre provincie italiane, in cui sorge tuttora il sinistro apparato del palco patibolare, ond'è che potrebbe farsi per essa la domanda che il sig. Eytel in una Assemblea svizzera faceva pel Neuchâtel: « come va (diceva egli) che i malfattori dei cantoni vicini non stabiliscono a Neuchâtel il teatro delle loro sinistre gesta? »

E malgrado tutto ciò, oggi si pretesta che non siamo ancora abbastanza inciviliti per accogliere sì grande riforma, come se risultasse davvero questo abisso di differenza fra la civiltà d'una provincia che sta nel cuor dell'Italia, e quella del resto dell'Italia medesima, e come se non fosse una umiliante esagerazione quella di crederci inferiori in civiltà agli abitanti d'Haïti e del Messico. E le conseguenze di questo strano ragionare si vorrebbero imporre altresì a chi si trova bene avanzato nella via del progresso, come la Toscana. Io spero che le parole d'un sommo criminalista francese, che come cittadino del mondo civilizzato è venuto a portar il suo soccorso nella lotta in Italia per l'interesse di una causa in cui s'incarna l'onore della civiltà, persuadano i legislatori che: « il ristabilimento del palco ferale in Toscana sarebbe un attentato alla civilizzazione ed alla umanità, le quali rivendicano tutti i precedenti che ebbero il suggello dell'esperienza a profitto del rispetto della vita umana, come un diritto quesito al sacro patrimonio del progresso umanitario, sul quale non è più oggimai permesso di portar la mano profana »



(Lettera di C. Lucas al Carrara). Ripristinare il patibolo in Toscana, disse il Pisanelli, sarebbe apprendere all' Europa « che la nostra opera unificatrice, anzichè soddisfare a un vitale bisogno della nazione, sia niente più che una regola di simmetria, alla quale sacrifichiamo l'essenza stessa dei beni e interessi più sacri dell' uomo e della società » (vedi *Relazione sul Progetto della Commissione*, 1865).

Non convien dimenticare, che il relatore mette in campo un altro argomento per atterrar con un soffio tutti i risultati della più paziente osservazione. Egli dice: se il non aumento dei reati valesse a condannare la pena di morte, esso varrebbe altresì a condannare ed abolire grado a grado tutte le altre pene, perchè: « ad onta di esse, i delitti non cessano dallo accadere ». Certo, se fosse provato, che, togliendo tutte le pene, non si avrebbe alcun risultato svantaggioso per la società, chi oserebbe mai sostenere la loro conservazione? La pena diverrebbe una semplice espiazione del male, e il diritto di punire, attributo divino, non umano. Ma ciò non è, e nessuno ha preteso di sostenerlo; giacchè ognuno riconosce l'efficacia preventiva della pena, e quindi la sua necessità. La necessità della pena peraltro non è buona ragione perchè *ogni* pena sia necessaria, e d'altronde è canone di diritto, penale, che il diritto di punire abbia il suo limite colà dove più non si manifesta necessità sociale.

Per ultimo si dice, che se i reati non vengono aumentando di numero, essi vengono però aumentando di *atrocità*. Io confesso, che non vedo come, anche ammesso, un tale argomento possa giovare in qualche modo alla tesi del sig. relatore, a meno che non si ritenga tuttora per misura delle pene il taglione. Inoltre dico, che questa è un'asserzione gratuita, poichè, come ben dice il relatore stesso, *le statistiche non sono per questa parte di veruna utilità*, e se nol sono per noi, ragion vuole che non lo sieno nemmeno per lui. E nemmeno sarebbe buon metodo per persuaderci di questo suo asserito, quello di rivolgerci, come egli ci consiglia, ad interpellare uomini, che, *provetti di età, possono fare un confronto tra il passato e il presente*; si sa bene che certi fatti colpiscono tanto maggiormente la fantasia, quanto più son vivi e presenti alla memoria. E lasciando ai filosofi di trovar le ragioni di ciò, a noi basti asserire, che in generale in tutti i tempi e in tutti i luoghi cotesti uomini *provetti d'età* hanno



sempre trovato il passato preferibile al presente, anatemiz-  
 dando così il progresso, e cercando di mandare il mondo all'ad-  
 dietro; testimonio Orazio, che ci tramanda una meravigliosa  
 pittura dell'uomo di età senile, il quale sembra che fosse ai  
 suoi tempi come ai tempi nostri.

. . . . . laudator temporis acti

Se puero . . . . .

Il prof. relatore non abbandona l'argomento, senza dir due  
 parole sul carattere di *rassicurante*, di cui gode evidentemen-  
 te in estremo grado la pena di morte. È questo però un ca-  
 rattere, che se rende migliore una pena già buona in sè  
 stessa, non vale però punto a scusare, nonchè a giustificare,  
 una pena dimostrata cattiva ed esorbitante; altrimenti si po-  
 trebbero anche accettare gli eccessi di quel legislatore greco,  
 che minacciava la pena di morte per qualsiasi delitto: « Fal-  
 sa idea di utilità è quella (scrive il Beccaria) che toglier-  
 rebbe agli uomini il fuoco perchè incendia, e l'acqua perchè  
 annega, che non ripara ai mali che col distruggere ». Ricor-  
 diamoci poi che codesto carattere ne ha di contro un altro  
 terribile e spaventoso, quello di *irreparabile*. Ma si dice: vi  
 sono *dei mostri la cui esistenza si è resa incompatibile colla si-  
 curezza della società*, e solo la pena di morte può porre per-  
 petuo fine alla trepidazione, che l'eventualità della loro fuga  
 desta nel popolo. A tale obiezione ci contentiamo di rispon-  
 dere col Rossi, che: « 1.º una società incivilita può guaren-  
 tirsi con altri mezzi contro i recidivi; 2.º la pena di morte  
 non debbe esser di rimedio alla negligenza e all'avarizia dei  
 governi ». È dovere del governo costruire degli ergastoli so-  
 lidi e sicuri, e mantenervi un personale onesto e giustamen-  
 te retribuito; dovere che pur troppo il governo non adempie  
 molto scrupolosamente: « Nè può ammettersi, dice il Carrara,  
 che un governo per mantener l'opera esosa e inutile del car-  
 nefice, si faccia pretesto della propria oscitanza nello adem-  
 pire un sacro dovere. Certo è (continua poi lo stesso autore)  
 che lo asserire *impossibile* la costruzione e l'ordinamento di  
 ergastoli dai quali non si fugga è una vera iperbole. È un  
 sofisma col quale da uno stato di fatto vizioso e mutabile si  
 vuole argomentare un assoluto, è una jattanza che non  
 dovrebbe sponare sulle labbra di uomini governativi, e che  
 è smentita da una esperienza assai lunga che hanno dato di  
 loro i penitenziarii toscani ».



Dopo tutto ciò, e dopo una viva apostrofe, che non ci fermeremo a commentare rivolta agli abolizionisti, i quali dal Beccaria in giù non sarebbero, a quanto sembra, che dei sentimentali declamatori, il relatore chiude, facendo voti perchè venga presto il *giorno felice* in cui la pena di morte possa abolirsi, e la sua memoria divenga *una pagina umiliante e rattristante per la storia dei tempi nostri*. A prima giunta si crederebbe, che l'autor dell'opuscolo, ora che è alla stretta, volesse lasciarci un po'addolcita la bocca; ma viene tosto il disinganno. Ne giudichi chi legge le seguenti parole finali: « Quando verrà questo giorno felice? Quando la moralità del popolo italiano sarà giunta a tal segno, che *il più grave* dei delitti che si commetteranno in allora sia il *più tenue* e il *più leggero* di quelli che si commettono in oggi ». Bello sarà il vedere i vecchi legislatori di quei tempi beati, che dopo essersi accorti, che da gran tempo il più grave furto che gli uomini commettono è quello d'una pagnotta, e la più gran lesione personale che si arrecano è quella d'una ammaccatura, daranno con gravità il loro segno d'adesione alla cancellazione della pena di morte dal Codice! Parrebbe che il relatore, se la materia lo comportasse, abbia inteso scherzare in questo ultimo periodo, perchè non mi so capacitare come sul serio si possano dir certe cose. In ogni modo avrebbe fatto molto meglio ad astenersi dal suo voto d'augurio, piuttostochè formularlo in una maniera tale, che mi dà l'aria di quelle promesse che si fanno ai bambini, quando si sa di non doverle mantenere, e a cui si potrebbe benissimo sostituire una di queste: quando l'agnello divorerà il lupo, o quando la luna entrerà nel pozzo, o altra di simili barzellette di cui son piene le novelle.

Nell'atto di chiuder l'opuscolo, debbo dichiarare, che nel far la critica (talora forse anche un po'acerba) delle opinioni esposte in esso dal prof. Relatore, non ho inteso menomamente attaccarlo nella stima e riputazione, che del resto egli merita, e che giustamente gli è retribuita dalla nostra cittadinanza. Non v'è uomo per quanto insigne che non abbia qualche falsa convinzione, ed è, secondo noi, una falsa convinzione quella manifestata dal sig. relatore nel suo opuscolo; convinzione che però non possiamo consentire (e questo è stato lo scopo della nostra risposta) che si ritenga divisa dal



resto della cittadinanza, come si potrebbe presumere, e come da taluno si è presunto.

— Perugia è antiabolizionista — ha detto qualcuno — la prova si è che nessuno ha confutato l'opuscolo emesso dalla Facoltà legale in appoggio della pena di morte. Importa a noi invece far risaltare pubblicamente i seguenti fatti: 1.º che la cittadinanza di Perugia, tanto affine per indole e per costumi a quella della vicina Toscana, non può per ragione d'ordine naturale essere propugnatrice del carnefice, e l'ha mostrato nel *meeting* abolizionista (so bene che da certuni s'aguzzano le labbra tostochè si odono pronunziare certe parole) tenuto nel 1865, e presieduto dall'egregio nostro prof. Sereni, che pronunziò in quell'occasione uno splendidissimo discorso; 2.º che questa stessa testimonianza anche più viva l'hanno resa i cittadini di Perugia nell'esercizio delle funzioni del giuri, approfittando del potere che loro concede la legge per sottrarre molte vittime al patibolo; talchè un bravo magistrato, il procuratore avv. Tartufari ebbe a dire in un suo discorso inaugurale: « i giurati dell'Umbria hanno profeso il loro verdetto per l'abolizione della pena di morte, la qual cosa fa testimonio dell'avanzata civiltà di questa nobilissima provincia »; 3.º che nel nostro riputato Ateneo (dove appunto emanò l'opuscolo di cui abbiám parlato) la dottrina che viene insegnata, or volge il 14.º anno agli studenti di diritto penale, è quella dell'abolizione nel suo più ampio significato, cioè della sua legittimità ed opportunità, e che la metà dei professori insegnanti sostiene questa medesima dottrina, ed ha *protestato* contro il *parere* redatto dal Preside della Facoltà, in apposito scritto inserito nel *Corriere dell'Umbria* e firmato dai prof. V. Sereni (prof. di diritto penale), T. Ticci, G. F. Cipriani e B. Salvatori; 4.º che la nostra Curia, in specie la giovane (e Perugia può davvero vantare una Curia eletissima), come pure molti dei più degni magistrati della città professano l'abolizionismo; 5.º infine, che la stampa della città (elemento di cui deve pur tenersi conto, trattandosi di stabilire l'opinione d'un paese) rappresentata sin qui dal solo *Corriere dell'Umbria*, ha sempre propugnato la stessa dottrina, come risulta da varii articoli sul proposito, da uno dei quali (scritto in occasione appunto del quesito emanato dal Vigliani) ci piace riportare il seguente brano: « Guardando più particolarmente alla nostra provincia, noi possiamo ral-



legrarci, imperocchè è facile prevedere che in essa il risultato della inchiesta sarà favorevole al principio abolizionalista, che la scienza e l'umanità hanno già consacrato. L'indole della nostra popolazione, di fatto, fu mai sempre inclinata a dolcezza e a generosità, nè gravi delitti di sangue si hanno a lamentare di frequente, in special modo, quelli da una freddezza premeditazione determinati, i soli in conclusione pei quali lo spettro del supplizio si crede un'effiaace ritegno. Malgrado che una lunga soggezione al Pontefice avesse insterilito il campo dell'intelligenza, i frutti dell'istruzione si propagano con una soddisfacente rapidità, in grazia della buona disposizione delle menti, e dell'opera solerte dei Municipi e del Governo. La civiltà, in una parola, trova un terreno adatto da fecondare, e noi possiamo menar vanto d'essere, se non al livello, almeno non molto al disotto delle più colte e civili provincie del Regno. E ad un popolo che si trova in così floride condizioni, non sembrerà vero di affermare, che non ha bisogno del carnefice, e che rifiuta di stendere ad esso la mano come ad alleato e difensore dei propri diritti e della propria libertà ».

Dopo quanto ho detto, mi sembra non possa cader dubbio sulla opinione della cittadinanza perugina in proposito. Che se qualche rara eccezione tendesse a dimostrare il contrario (e per una strana eventualità han dovuto forse persuader del contrario anche il Ministro), io spero che essa perda ogni importanza, di fronte ai fatti ora esposti. Ond'è che, lieto se sarò riuscito a farmi interprete dei sentimenti dei cittadini di Perugia, non mi resta che a far voti a nome dei medesimi, e a nome di tutti i popoli civili, pel trionfo della causa dell'umanità e del progresso.

